

ALLEGATO 1 - Definizioni

Informazione Privilegiata: indica, ai sensi dell'art. 7 del MAR, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, l'Emittente o uno o più strumenti finanziari dell'Emittente, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate. A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento o una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:
 - lo stato delle negoziazioni contrattuali;
 - le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
 - la possibilità di collocare strumenti finanziari;
 - le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
 - le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
 - la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
 - l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

Per "informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni" s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Informazione Rilevante: indica un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda direttamente la Società, anche con riferimento ad una o più Controllate, e che abbia tutte le caratteristiche per assumere, in un secondo, anche prossimo, momento, natura di Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.